

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, 4/3/2021
Prot. n. 115154

Ordinanza n. 131/2021

OGGETTO: *Ordinanza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000, nonché dell'OPGR Veneto n. 11 del 9 febbraio 2021 per la limitazione all'accesso di determinate strade e/o piazze del centro urbano, nonché per la limitazione a somministrazione e vendita di bevande alcoliche, emanata al fine di evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale ed eccessi alcolici suscettibili di compromettere la sicurezza urbana – per le giornate di venerdì 5, sabato 6, domenica 7 marzo 2021.*

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è indicata tra le misure per impedire la diffusione del contagio;

Osservato che, soprattutto nella fascia oraria pomeridiana e serale, in alcune zone del territorio comunale, nei siti della così detta "movida", si registrano situazioni di affollamenti, legati anche alla presenza di alcuni pubblici esercizi, con una possibile violazione del distanziamento;

Osservato ancora che nel Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, si sono registrate situazioni di affollamento dei pubblici esercizi e delle aree esterne contigue anche nella giornata di domenica, tra le ore 11.00 e le ore 15.00.

Ritenuto necessario limitare e / o interdire l'accesso a tali zone, per ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Dato atto che la lettera A), punto 5, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 11 del 9 febbraio 2021 "in applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14 gennaio 2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie,





IL SINDACO

fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”;

Ritenuto, pertanto, di assumere misure preventive atte ad impedire i possibili assembramenti ed a evitare gli eventuali disordini in caso di mera applicazione delle misure repressive per il mancato rispetto della normativa nazionale e regionale anti Covid;

Accertato inoltre, che nonostante le limitazioni imposte dall’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto, diversi soggetti sono stati comunque in grado di reperire sostanze alcoliche da consumare sulla pubblica via, soprattutto in orario tardo-pomeridiano e serale, con grave compromissione della sicurezza urbana, e che tale approvvigionamento potrebbe facilmente avvenire in pubblici esercizi, esercizi commerciali ed esercizi artigianali;

Considerato che ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico Enti Locali), è attribuito al Sindaco il potere di adottare provvedimenti di carattere contingibile e urgente nel rispetto dei principi dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato, ancora, che il comma 4-bis del medesimo art. 54 del T.U.E.L. prevede che i provvedimenti adottati, ai sensi del precedente comma 4, concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali fenomeni di violenza, anche legati all’abuso di alcool;

Considerato, infine, che anche in via ordinaria il TUEL prevede la facoltà per il Sindaco di disporre limitazioni alla vendita di bevande alcoliche, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone;

Considerato che in data 26 marzo 2020 con circolare esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell’Interno ha chiarito che “nell’ambito delle misure di cui all’ art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

Richiamato l’art. 35 (Atti contrari al decoro in relazione all’abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via), comma 1, del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia che vieta comunque, dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, l’assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici e che in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale;

Richiamato, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 35 del R.P.S.U., il quale dispone che è parimenti vietato dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, il trasporto





IL SINDACO

volto alla consumazione in area o spazio pubblico all'uso non predisposto ovvero senza un giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione

Atteso che anche in via giurisprudenziale è stato riconosciuto come il divieto di consumo di alcolici "riduce concretamente comportamenti idonei a determinare un pregiudizio per il decoro urbano, con ciò migliorando le condizioni di vivibilità nel centro urbano e garantendo maggiore sicurezza per la collettività", fattori rilevanti in periodo di emergenza pandemica in quanto incidenti in termini di presidio per la salute pubblica

Valutato, pertanto, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, riferita alle peculiarità locali del territorio oggetto delle limitazioni e dei divieti qui disposti;

Ritenuto, quindi, di trasmettere anticipatamente al Signor Prefetto di Venezia, ai sensi dell'art 54, comma 4, del T.U.E.L. copia del presente provvedimento affinché possa assumere i provvedimenti di competenza;

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ms.ii.;
- l'art. 1, comma 5 del DPCM 14 gennaio 2021;
- la lettera A), punto 5, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 11 del 9 febbraio 2021;

ORDINA

1. in caso di notevole afflusso di persone, tale da pregiudicare la possibilità di garantire il distanziamento interpersonale, nelle seguenti zone del Comune di Venezia:

- a) Mestre Riviera XX Settembre e vie limitrofe;
- b) Mestre Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi;
- c) Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale;
- d) Sestiere di San Polo – Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometto), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi;
- e) Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi;

tra le ore 15.00 e le ore 21.00 dei giorni venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo 2021, la Polizia Locale avrà la facoltà di interdire e comunque regolare l'accesso a tali aree, garantendo in ogni caso l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private ubicate all'interno delle aree oggetto di limitazioni;

2. Stessa facoltà viene ulteriormente concessa alla Polizia Locale, per il Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, per la sola giornata di domenica 7, nella aggiuntiva fascia oraria 11.00 – 15.00.





IL SINDACO

3. In tutte le località di cui sopra, è consentita nelle giornate di venerdì 5, sabato 6, domenica 7 marzo 2021 dalle ore 15.00 e fino alle ore 18.00, esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con consumazione da seduti sia all'interno dei locali che all'esterno dei locali stessi, su posti regolarmente collocati all'interno degli spazi concessionati e in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di alimenti e bevande.
4. Gli obblighi di cui al precedente punto 3 sono estesi alla fascia oraria 11.00 – 15.00, per il solo Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, per la sola giornata di domenica 7 marzo 2021;
5. Nel territorio della Municipalità di Venezia è, altresì, vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, da parte di qualunque pubblico esercizio, esercizio commerciale, esercizio artigianale, dalle ore 15.00 alle ore 08.00 del giorno successivo nelle giornate di venerdì 5, sabato 6, domenica 7 marzo 2021.

Per la violazione della presente ordinanza, nelle more dell'entrata in vigore di una eventuale nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale, D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter de D. Lgs. 82/2005.

